

N. 00423/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 01807/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1807 del 2011, proposto da:  
Ernesto Alivernini e società Ernesto s.r.l., rappresentati e difesi dall'avv.  
Francesco Pintucci, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano,  
via G. Donizetti, 38;

*contro*

Comune di Pieve Emanuele, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco  
Versaci, Cristina Carnielli, con domicilio eletto presso studio dell'avv.  
Francesco Versaci in Milano, via Durini N.5;

*per l'annullamento*

- del provvedimento ingiunzione prot. 13630 del 5.5.2011, notificato in  
data 9.5.2011, con il quale il Direttore dell'Area Governo del Territorio  
ed Infrastrutture del Comune di Pieve Emanuele ha ingiunto il  
pagamento della somma di € 28.098,26, di cui € 19.246,87 a titolo di  
contributo di costruzione della DIA P.G. n. 0020274 del 18.06.2010,  
€7.698,74 a titolo di aumento pari al 40% per ritardato pagamento ai

sensi dell'art. 42 DPR n. 380/2011 ed € 152,65 per interessi legali e di tutti gli atti allo stesso precedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi, ed in particolare, ove occorra, del provvedimento prot. 0015283 del 19.05.2011 a mezzo del quale il Direttore dell'Area Governo del Territorio ed Infrastrutture del Comune di Pieve Emanuele ha respinto l'istanza di autotutela, delle note de 1.10.2010 prot. 31169, del 27 agosto 2010 prot. 27118 e del 20.07.2010 prot. 25055.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pieve Emanuele;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 la dott. Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO

Il Sig. Alivernini è proprietario di un immobile nel Comune di Pieve Emanuele in cui viene esercitata l'attività di ristorazione da parte della società Ernesto s.r.l..

In data 18.6.2010, il proprietario ha presentato una d.i.a., per interventi di manutenzione straordinaria.

Per tali opere, qualificate dall'Amministrazione come ristrutturazione con ampliamento, è stato richiesto il versamento di € 28.098,26, di cui € 19.246,87 a titolo di contributo di costruzione, € 7.698,74 a titolo di aumento pari al 40% per ritardato pagamento ai sensi dell'art. 42 DPR n. 380/2011 e € 152,65 per interessi legali.

Con il presente ricorso i ricorrenti contestano la quantificazione degli oneri dovuti, fondata sull'erronea qualificazione dell'intervento:

l'ampliamento farebbe riferimento ad un portico realizzato precedentemente in data 27.5.1993, in forza di c.e. n. 46 prot. 3087.

Sono articolati i seguenti motivi:

- 1) violazione degli artt. 24 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 7 L. 241/90; inosservanza delle norme sul procedimento amministrativo; eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di istruttoria e di motivazione;
- 2) violazione e falsa applicazione dell'art 3 L. 241/90; eccesso di potere per violazione del principio dell'affidamento ed ingiustizia manifesta;
- 3) violazione e falsa applicazione dell'art 42 comma 2 DPR 380/2001, eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Comunale sollevando eccezioni preliminari e chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2012 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.

## DIRITTO

1) Si può prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari, in quanto il ricorso è infondato nel merito.

1.2 Il primo motivo del ricorso verte sulla mancata comunicazione ex art 7 L. 241/90, nonché sul difetto di motivazione e sulla carenza istruttoria, in quanto non sarebbe stata offerta una ragione giustificativa del calcolo e l'Amministrazione sarebbe incorsa in un errore nel ritenere che l'intervento assentito abbia comportato un ampliamento, in quanto il portico era stato realizzato in forza di un precedente titolo.

Il vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento non è fondato: pur mancando un atto con detto nomen juris, tuttavia, prima dell'adozione del provvedimento de quo, il proprietario ha potuto

rappresentare la propria posizione sulla qualificazione dell'intervento. Una volta qualificato l'intervento come ristrutturazione con ampliamento, la configurazione normativa del tutto vincolata di calcolo degli oneri e della sanzione per ritardato versamento del contributo, esclude la necessità dell'attivazione delle garanzie di cui all'art. 7 l. n. 241 del 1990.

Rispetto poi al fuoco del problema, cioè la qualificazione dell'intervento, il Collegio ritiene corretto l'operato dell'Amministrazione: infatti con il titolo in sanatoria del 1993 il portico è stato considerato solo come superficie coperta, ma non come slp, né come volume.

Nella comunicazione del 7 luglio 2010 questo aspetto è chiaramente rappresentato, laddove il tecnico afferma che il portico assume piena rilevanza dal punto di vista volumetrico in quanto viene prevista la chiusura dello stesso, mediante serramenti.

Per tale ragione la qualificazione dell'intervento come ampliamento è corretta, poiché la chiusura del portico ha comportato un aumento della volumetria.

3) Nel secondo motivo si lamenta la mancata indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere, in quanto solo con la nota del 13.5.2011 l'Amministrazione ha indicato in modo generico la possibilità di proporre ricorso.

La censura è destituita di fondamento, atteso che è pacifico come l'omessa indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere non determina l'illegittimità del provvedimento amministrativo, ma solo una mera irregolarità, in quanto la disposizione dell'art. 3 comma 4, l. n. 241 del 1990 non influisce sull'individuazione e sulla cura dell'interesse pubblico concreto cui è finalizzato il provvedimento, né sulla riconducibilità dello stesso all'autorità amministrativa, ma tende

semplicemente ad agevolare il ricorso alla tutela giurisdizionale (sicché l'omissione di cui si duole il ricorrente potrebbe semmai dar luogo, nel concorso di significative ulteriori circostanze, alla concessione del beneficio della rimessione in termini).

4) Nel terzo motivo del ricorso viene contestata l'applicazione della sanzione per ritardato pagamento, applicata senza tenere in considerazione che il mancato pagamento non è imputabile al comportamento colpevole del debitore.

La somma di € 7.698,74 non sarebbe quindi dovuta, anche nel caso in cui venisse ritenuta corretta la qualificazione di ristrutturazione con ampliamento.

Anche questa censura non può ritenersi fondata.

Come rilevato dall'Amministrazione, il proprietario non ha mai effettuato alcun pagamento, cercando di ritardare il versamento anche della somma minore: la d.i.a. è stata presentata nel giugno del 2010, l'Amministrazione ha determinato la somma da versare il 29 luglio 2010, i lavori sono cominciati il 6 agosto 2010 e più volte è stato sollecitato il pagamento (vedi doc. 8 e 10 prodotti dall'Amministrazione).

5) In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente a liquidare a favore del Comune di Pieve Emanuele la somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio

2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)